

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Via Signorini n. 118, 19017 Riomaggiore (SP) tel. 0187 760219 – fax 0187 920866
email: urp@comune.riomaggiore.sp.it / pec: segreteria@pec-comunediriomaggiore.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE N. 1 DEL 14/01/2019

Oggetto: **AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE**

Premesso che con Decreto del Sindaco n. 30 del 01/10/2018 la sottoscritta è stata nominata Responsabile della gestione delle Politiche del Personale

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.132 del 20/12/2018 atto d'indirizzo, con la quale si dava mandato a questo Ufficio di provvedere all'attivazione di un contratto di somministrazione a tempo determinato con agenzia interinale per un Istruttore Amministrativo cat. C1 di supporto allo sportello SUAP - nel rispetto dei limiti di spesa di cui al D.L.78/2010 e s.m.i., per un numero di circa **21 ore settimanali** per l'anno 2019;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Richiamate

- a) la delibera G.C. n. 261 del 05 dicembre 2008 e ss.mm.ii. di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- b) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 10.02.2018 ad oggetto "Modifica del Fabbisogno Triennale del Personale e della Dotazione Organica dell'Ente anni 2018/2020
- c) che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.04.2018 sono stati approvati gli schemi di bilancio per gli anni 2018-2020;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 81/2015, il quale definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il "contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'Agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore";

Visto l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, che reca in epigrafe "Utilizzo di contratti di lavoro flessibile";

Comune di Riomaggiore - Provincia della Spezia
via Signorini 118 - 19017 Riomaggiore (SP) tel. 0187 760219 – fax 0187 920866
email: urp@comune.riomaggiore.sp.it / pec: segreteria@pec-comunediriomaggiore.it

Visto in particolare il comma 2 del predetto articolo, il quale dispone che, "Per rispondere ad esigenze dicarattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine all'individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro (...), in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile (.....);

Tenuto conto che la disciplina della somministrazione di lavoro – ex lavoro interinale - contenuta negli artt.dal 30 al 40 del menzionato decreto legislativo n. 81/2015, trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art. 31, comma 4;

Considerato pertanto che l'Amministrazione Comunale ha la necessità di acquisire, mediante affidamentodiretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, il servizio di somministrazione lavoro temporaneo per figure professionali ascrivibili allaCategoria C1 di cui al vigente CCNL Regioni e Autonomie Locali da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell'ente, per un periodo massimo di **10 mesi** e con un valore complessivo massimo di € 40.000,00 (oltre IVA dovuta sul margine di agenzia);

Precisato che detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha caratterepresuntivo mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dal Comune di Riomaggiore, riservandosi quest'ultimo la possibilità di richiedere, in sede di esecuzione del contratto, l'attivazione anche di nessun contratto di somministrazione, senza possibilità per l'agenzia per il lavoro aggiudicataria di vantare alcuna pretesa;

Dato atto del rispetto dei limiti di spesa di cui al D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii.;

Dato Atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermirestando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Visto l'art. 36, comma 2 lett.a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dalDecreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ai sensi del quale:

- Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
- per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri

mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

Dato Atto pertanto che conseguentemente l'Amministrazione ha promosso un'indagine di mercato con richiesta di preventivo di spesa per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;

Visto il preventivo acquisito al Protocollo N.415 del 11-01-2019 presentato da **Tempor Spa** che risulta congruo per le esigenze dell'ente

Considerato:

che l'Agenzia **Tempor SpA** dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna causa determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti adottato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione

che l'Agenzia **Tempor SpA** dichiara di essere regolarmente iscritta all'Albo Informatico delle agenzie per il lavoro Sez. I ai sensi del D.M. 23/12/2003 ex art.2, co. 1, previa autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell'art.4 del D.lgs 276/2003 del 26.11.2004 Prot. n. 1100-SG;

Tenuto conto che:

- Il ricorso a tale servizio, ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio, nell'intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico. Si specifica, pertanto, il carattere integrativo, del tutto residuale, di tale strumento rispetto alle ordinarie procedure selettive in materia di assunzione di Personale dipendente, Comparto Regioni ed Autonomie Locali, che questo Comune intenderà attivare.
- l'oggetto delle prestazioni lavorative richieste sarà riconducibile al mansionario previsto dal CCNL Funzioni Locali per i profilo professionale richiesto dall'Amministrazione Istruttore Amministrativo categoria C

Considerato che l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato "Determinazione a contrarre" stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
- con l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato si intende perseguire il fine di procurare all'Ente uno strumento contrattuale dinamico che consente l'impiego temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevissimi delle risorse necessarie nei vari settori dell'Amministrazione, motivate da esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;
- l'oggetto del contratto è l'individuazione da parte del Comune di Riomaggiore di una Agenzia per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, autorizzata allo svolgimento della somministrazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la quale stipulare un Accordo Quadro secondo il quale saranno poi affidati

- contratti specifici di “somministrazione lavoro temporaneo” per le figure professionali ascrivibili alla categoria C del vigente CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali da impiegare per le necessità di carattere temporaneo del Comune;
- la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016
 - il valore presunto del Contratto è stato determinato in via presuntiva nell'importo di € 17.000,00 senza che questo costituisca obbligo da parte dell'Amministrazione Comunale o pretesa da parte dell'Agenzia Tempor SpA
 - Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio.
 - Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell'utilizzo e ai limiti quantitativi imposti dalla normativa vigente in materia di assunzioni dei lavoratori con contratto di lavoro flessibile.
 - L'Agenzia si impegna ad attivare, su richiesta scritta del Comune, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'ordinaria attività del Comune stesso.
 - L'aggiudicazione e la stipulazione dell'Accordo non sono fonte di alcuna obbligazione per il Comune nei confronti dell'Agenzia costituendo l'Accordo unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.
 - Il moltiplicatore orario indicato in offerta, pari ad 1,12 (uno virgola dodici), è onnicomprensivo, forfettario ed invariabile per il periodo di durata dell'Accordo Quadro e sarà applicato alla base retributiva e alle variazioni di natura retributiva e/o contributiva che dovessero intervenire nel periodo stesso.
 - L'Accordo Quadro decorre dalla stipula del contratto fino al 15.11.2019 con le modalità previste dall'art.32, comma 14 del D.lga 50/2016
 - Il Comune procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale.
 - Con la stipulazione del contratto specifico, l'Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.

Dato Atto che con riferimento alle indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti all'assicurazione di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, (rischi da interferenze), essendo l'attività oggetto del presente affidamento di natura intellettuale, non è necessario redigere il DUVRI fermo restando che l'Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, prevenzione, informazione nonché di cooperazione e coordinamento con l'Agenzia di somministrazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi;

Dato Atto che prima di procedere alla stipula dei contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo dovrà essere verificato il rispetto dei vincoli economico-contabili con particolare riferimento agli obblighi posti dall'art.9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113;

- l'Agenzia Tempor SpA non potrà sospendere l'attività né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che la Stazione Appaltante darà, a causa di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.
- In ogni caso la Società aggiudicataria si impegna a sollevare il Comune di Riomaggiore da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o del presente capitolato, per trascuratezza, negligenza o per colpa

nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo sono dedotte dai crediti della Società aggiudicataria ed in ogni caso da questa rimborsate.

L'Ente procederà, previa analisi dei predetti elementi, all'affidamento del contratto specifico di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza). A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare gli artt. 107 e 192 e ritenuta la propria competenza in materia,



Stante l'urgenza di procedere per garantire la continuità della Sportello Attività Produttive

DETERMINA

- 1. Di dichiarare** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche per gli effetti di cui all'art.3 della Legge 241/1990;
- 2. Di procedere**, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo parziale per 21 ore settimanali e per il periodo di 10 mesi decorrenti dal 16.01.2019 e fino al 15.11.2019 e con un valore complessivo massimo di € 17.000,00 (comprensivo di I.V.A dovuta sul margine di agenzia) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, alla Agenzia **Tempor SpA** P.I.12015820157;
- 3. Di assumere** relativo impegno di spesa, nel limite massimo di €. 17.000,00 al capitolo 630 del redigendo bilancio di previsione 2019;
- 4. Di dare atto** che dovranno essere rispettate le disposizioni dettate dalla Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 5. Di dare atto**, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.riomaggiore.sp.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 6. Di dare atto** dell'avvenuta acquisizione del CIG **Z3326B3649** che viene comunicato al fornitore del servizio
- 7. Di dare atto** che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.lgs 50/2016 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale in modalità elettronica tramite posta elettronica certificata;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

Dott.ssa Angiolini Daniela



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la sopra estesa determinazione avente per oggetto: affidamento servizio somministrazione di lavoro interinale CIG **Z3326B3649**

APPONE

Il visto di regolarità contabile e contemporaneamente attesta la copertura delle somme necessarie come segue:

- € 17.000,00 sul capitolo 630 del redigendo bilancio di previsione 2018;

impegno n. 5 /2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Caprara Rosella



RELATA DI PUBBLICAZIONE: Affissa all'albo per 15 gg. consecutivi a far data dal

